

Saluzzo, 31/03/2026

Spett.le Cliente

- Informativa 10/P/2026 -

Oggetto: AL VIA LA DETASSAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha introdotto, **limitatamente al periodo d'imposta 2026**, due distinti regimi di detassazione finalizzati a favorire l'aumento delle retribuzioni nette e a incentivare particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (notturno, festivo e a turni). Con la circolare n. 2 del 24 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti operativi per l'applicazione delle nuove misure.

DETASSAZIONE DEGLI IMPORTI EROGATI PER INCREMENTO DEI MINIMI RETRIBUTIVI DEL CCNL

Gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), sottoscritti nel periodo 2024-2026 ed erogati nel corso del 2026, sono assoggettati ad **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 5%**, in luogo della tassazione ordinaria.

Il regime agevolato si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nell'anno 2025, abbiano conseguito un **reddito di lavoro dipendente**, assoggettato a tassazione ordinaria, **non superiore a euro 33.000**.

Sono agevolabili esclusivamente gli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione ordinaria, ivi comprese le mensilità aggiuntive.

DETASSAZIONE DEGLI IMPORTI EROGATI A TITOLO DI MAGGIORAZIONI E INDENNITA' PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI

È previsto un regime di detassazione, con applicazione di **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 15%**, sulle maggiorazioni e indennità connesse a specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, entro il **limite annuo complessivo di euro 1.500**, riferite a:

- lavoro **notturno**;
- lavoro **festivo** e nei giorni di riposo settimanale;
- lavoro a **turni** e relative indennità.

Il regime agevolato si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nell'anno 2025, abbiano conseguito un **reddito di lavoro dipendente**, assoggettato a tassazione ordinaria, **non superiore a euro 40.000**.

L'agevolazione riguarda esclusivamente le maggiorazioni e le indennità previste dai CCNL e non si estende alla retribuzione ordinaria.

Entrambi i regimi agevolativi sono applicati dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, **in via automatica al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa**, inclusa la verifica del requisito reddituale riferito all'anno 2025. Resta ferma la facoltà del lavoratore di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva, mediante espressa comunicazione scritta, con conseguente applicazione della tassazione ordinaria.

Enti Service s.r.l.